

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI NEGLI ENTI PARTECIPATI DAL COMUNE DI RIMINI

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 23/02/2010

e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.43 del 04/08/2016)

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

1.1 Ai fini del presente regolamento i seguenti termini hanno i significati di seguito indicati:

- a) Comune: il Comune di Rimini;
- b) enti partecipati: gli enti esterni al Comune o comunque formalmente distinti dal medesimo, di cui il Comune detiene - direttamente e/o indirettamente - il capitale, ovvero quelli su cui il Comune abbia dei potenziali "diritti e/o doveri patrimoniali", da intendersi come potenziali diritti di remunerazione (in caso di produzione di utili) e/o di restituzione (in caso di liquidazione dell'ente) del capitale investito (in caso di ente in buone condizioni economico-finanziarie) e/o, specularmente, doveri di reintegro del capitale (in caso di ente in dissesto) (a titolo esemplificativo, non esaustivo, consorzi, società di capitali, aziende di servizio alla persona ed enti pubblici economici);
- c) ente partecipato direttamente: ente di cui il Comune è socio diretto, attraverso la detenzione diretta (non mediata) di una partecipazione al relativo capitale;
- d) ente partecipato indirettamente di primo livello: ente di cui il Comune è socio indiretto, attraverso la detenzione diretta (non mediata) di una partecipazione al capitale di un altro ente (intermedio), che a sua volta è socio del primo, attraverso la detenzione di una partecipazione al relativo capitale;
- e) ente partecipato indirettamente di secondo o ulteriore livello: ente di cui il Comune è socio indiretto, attraverso la detenzione diretta (non mediata) di una partecipazione al capitale di un altro ente (intermedio), che a sua volta è socio di un altro ulteriore ente (partecipato indiretto di primo livello), che a sua volta è socio del primo, attraverso la detenzione di una partecipazione al relativo capitale;
- f) partecipazione: partecipazione al capitale di un ente [nel caso di ente societario rappresentata da azioni (per le s.p.a. e le s.a.p.a.) o da quote (per le s.r.l.)];
- g) organi dell'ente: assemblea dei soci, consiglio di amministrazione oppure amministratore unico, collegio sindacale, revisore contabile, consiglio di gestione, consiglio di sorveglianza e più in generale, in senso lato, ogni organo che possa incidere, con poteri gestionali e/o di indirizzo e/o di controllo, sull'attività dell'ente (a titolo esemplificativo, non esaustivo, il "coordinamento dei soci");
- h) voto determinante per l'adozione di una determinata deliberazione assembleare o comunque collegiale: voto che è teoricamente imprescindibile per l'adozione o meno di una determinata deliberazione da parte dell'assemblea dei soci o di un altro organo collegiale (a titolo esemplificativo, non esaustivo, il "coordinamento dei soci") di un ente partecipato, in virtù di una qualunque circostanza (a titolo esemplificativo, non esaustivo, il riconoscimento di un diritto di

veto, il possesso di una partecipazione di maggioranza assoluta o comunque di una partecipazione senza la quale non è possibile raggiungere determinati quorum costitutivi e/o deliberativi necessari per l'assunzione di determinate deliberazioni, ecc.).

ARTICOLO 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI

- 2.1 Il presente regolamento disciplina i seguenti aspetti della gestione degli enti partecipati dal Comune:
- a) l'acquisizione, la dismissione e la dazione in garanzia di partecipazioni dirette ed indirette di primo livello, a prescindere dallo strumento con cui l'operazione viene realizzata (a titolo esemplificativo, non esaustivo, attraverso operazioni di scambio di partecipazioni, sottoscrizione del capitale iniziale o aumento del capitale con conferimento di denaro o di beni in natura, riduzione del capitale, trasformazione, fusione, scissione, liquidazione, ecc.);
 - b) l'esercizio del diritto di voto del Comune in seno alle assemblee e agli organi collegiali degli enti da esso partecipati direttamente;
 - c) la sottoscrizione, da parte del Comune, di atti di qualunque tipo (a titolo esemplificativo, non esaustivo, patti parasociali, convenzioni, contratti, ecc.) che incidano direttamente o indirettamente sulle materie indicate ai precedenti punti a e b del presente articolo, con riferimento ai soli enti partecipati direttamente dal Comune.

ARTICOLO 3 - ACQUISIZIONE, DISMISSIONE E DAZIONE IN GARANZIA DI PARTECIPAZIONI DIRETTE ED INDIRETTE DI PRIMO LIVELLO

- 3.1 L'acquisizione, la dismissione e la dazione in garanzia di partecipazioni dirette, da parte del Comune, a prescindere dallo strumento con cui tali operazioni vengono realizzate (a titolo esemplificativo, non esaustivo, attraverso operazioni di scambio di partecipazioni, sottoscrizione del capitale iniziale o aumento del capitale con conferimento di denaro o di beni in natura, riduzione del capitale, trasformazione, fusione, scissione, liquidazione, ecc.) sono determinate dal Consiglio Comunale con propria deliberazione, che approva anche i relativi atti.
- 3.2 L'acquisizione, la dismissione e la dazione in garanzia di partecipazioni indirette di primo livello, da parte del Comune, e quindi l'acquisizione, la dismissione e la dazione in garanzia di partecipazioni da parte degli enti partecipati direttamente dal Comune, a prescindere dallo strumento con cui tali operazioni vengono realizzate (a titolo esemplificativo, non esaustivo, attraverso operazioni di scambio di partecipazioni, sottoscrizione del capitale iniziale o aumento del capitale con conferimento di denaro o di beni in natura, riduzione del capitale, trasformazione, fusione, scissione, liquidazione, ecc.)
- a) sono disciplinate dal successivo articolo 4, nel caso in cui (in base alle disposizioni dello statuto o di altri atti - a titolo esemplificativo, non esaustivo, "patti parasociali") debbano essere approvate dall'assemblea dei soci o da un organo collegiale dell'ente partecipato direttamente;
 - b) sono determinate autonomamente dall'organo amministrativo dell'ente partecipato direttamente, negli altri casi.

ARTICOLO 4 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DEL COMUNE IN SENO ALLE ASSEMBLEE E AGLI ORGANI COLLEGIALI DEGLI ENTI DA ESSO PARTECIPATI

DIRETTAMENTE

4.1 Il voto che il socio Comune esprimerà nelle assemblee e negli organi collegiali degli enti partecipati direttamente

a) sarà espresso dal Sindaco, o dal soggetto da questo delegato (per iscritto - alla partecipazione all'assemblea o alla riunione dell'organo collegiale), su conforme preventiva deliberazione del Consiglio Comunale, qualora costituisca "voto determinante per l'adozione della deliberazione proposta" e l'assemblea dei soci o l'organo collegiale dell'"ente partecipato direttamente" debba deliberare, su una o più delle seguenti materie:

a.1) modifiche (che non costituiscano un mero adempimento di legge obbligatorio, privo di qualunque discrezionalità) dello statuto dell'"ente partecipato direttamente" e/o dello statuto di un "ente partecipato indirettamente di primo livello";

a.2) trasformazioni, conferimenti, fusioni, scissioni e liquidazioni dell'"ente partecipato direttamente" e/o di un "ente partecipato indirettamente di primo livello";

a.3) acquisizioni o dismissioni di partecipazioni in "enti partecipati indirettamente di primo livello", dazione in garanzia di partecipazioni in "enti partecipati indirettamente di primo livello", a prescindere dallo strumento con cui l'operazione viene realizzata (a titolo esemplificativo, non esaustivo, attraverso operazioni di scambio di partecipazioni, sottoscrizione del capitale iniziale o aumento del capitale con conferimento di denaro o di beni in natura, riduzione del capitale, fusione, scissione, liquidazione, ecc.);

a.4) vendita o affitto dell'azienda (o di un ramo d'azienda) da parte dell'"ente partecipato direttamente" e/o di un "ente partecipato indirettamente di primo livello";

a.5) bilanci di previsione e relative modifiche (solamente degli enti partecipati - direttamente e indirettamente di primo livello - aventi per oggetto l'esercizio delle attività di natura finanziaria, con particolare riferimento all'assunzione e alla gestione, non nei confronti del pubblico, di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi ed il loro coordinamento tecnico e finanziario);

a.6) sottoscrizione di atti di qualunque tipo (a titolo esemplificativo, non esaustivo, patti parasociali, convenzioni, contratti, ecc.) che incidano direttamente o indirettamente:

a.6.1) sulle materie indicate ai precedenti sottopunti del presente punto a - con riferimento ai soli enti partecipati indirettamente di primo livello;

a.6.2) sulla nomina degli organi degli enti partecipati indirettamente di primo livello;

b) sarà espresso

b.1) autonomamente dal Sindaco o dall'assessore preposto alla materia oggetto di deliberazione, oppure

b.2) conformemente alle istruzioni di voto impartitegli per iscritto dal Sindaco, dall'eventuale diverso soggetto da questo eventualmente delegato (per iscritto - alla partecipazione all'assemblea o alla riunione dell'organo collegiale),

qualora invece costituisca "voto non determinante per l'adozione della deliberazione proposta", oppure "voto determinante per l'adozione della deliberazione proposta" ma su materie diverse da quelle indicate alla precedente lettera a del presente articolo.

ARTICOLO 5 - SOTTOSCRIZIONE, DA PARTE DEL COMUNE, DI ATTI DI QUALUNQUE TIPO CHE INCIDANO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE SULLE MATERIE INDICATE AI PUNTI A E B DEL PRECEDENTE ARTICOLO 2.1 (CON RIFERIMENTO AI SOLI ENTI I PARTECIPATI DIRETTAMENTE).

5.1 La sottoscrizione, da parte del Comune, di atti di qualunque tipo (a titolo esemplificativo, non esaustivo, patti parasociali, convenzioni, contratti, ecc.) che incidano direttamente o indirettamente su

- a) acquisizione, dismissione e dazione in garanzia di partecipazioni dirette, a prescindere dallo strumento con cui l'operazione viene realizzata (a titolo esemplificativo, non esaustivo, attraverso operazioni di scambio di partecipazioni, sottoscrizione del capitale iniziale o aumento del capitale con conferimento di denaro o di beni in natura, riduzione del capitale, trasformazione, fusione, scissione, liquidazione, ecc.);
- b) esercizio del diritto di voto del Comune in seno alle assemblee e agli organi collegiali degli enti da esso partecipati direttamente;

viene fatta dal Sindaco (per gli atti aventi valenza generale) o dal responsabile del procedimento (per tutti gli altri atti) su conforme preventiva deliberazione del Consiglio Comunale.